

Il giorno _____, in Modena presso la sede della IAPAM PROV.LE

t r a

La IAPAM, rappresentata dai Sigg. STORCHI Rag. ACHILLE e Tazzioli Giuseppe;

La FED.NE PROV.LE ARTIGIANI, rappresentata dal Sig. ELIGIO RIGHI;

e

- La PULPIA - CISL Prov.le, rappresentata dai Sigg. RINO BARALDI e MANGINI GIULIANO

- La FILELAT - CGIL, rappresentata dal Sig. RENZO MONTORSI e FERRARI;

dopo ampia e cordiale discussione hanno convenuto di stipulare il presente accordo che regola il rapporto di lavoro tra le Aziende Artigiane di Salatura - Stagionatura Prosciutti e Piccoli Macelli, della Provincia di Modena e i lavoratori ad esse dipendenti.

ART. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente contratto ha efficacia per i lavoratori dipendenti da Aziende Artigiane, aventi i requisiti previsti dalla legge 25 luglio 1956 n. 860, e relativi regolamenti, nonché dal Decreto del Presidente della Repubblica 8/6/1964 n. 537 punto VI e successive modifiche, del settore della Salatura - Stagionatura Prosciutti e piccoli macelli.

ART. 2 - ORARIO DI LAVORO

La durata normale del lavoro è stabilita dalla legge con le relative deroghe ed eccezioni.

Fermo restando che nulla viene innovato alle disposizioni legislative e contrattuali sulla durata massima dell'orario di lavoro, l'orario di lavoro per il singolo operaio viene fissato in 42 ore settimanali.

Per ogni ora di effettivo lavoro compiuta dall'operaio oltre le 42 e fino alle 48 settimanali, l'Azienda corrisponderà all'operaio stesso in aggiunta alla sua retribuzione, il 36% della paga di fatto percepita.

Le ore non lavorate per festività nazionali e infrasettimanali saranno computate per il raggiungimento dell'orario contrattuale di lavoro settimanale ai fini della corresponsione della maggiorazione del 36%.

ART. 3 - LAVORO STRAORDINARIO - NOTTURNO E FESTIVO

Per lavoro straordinario si intende il lavoro prestato in ore eccedenti l'orario normale di cui all'art. 2.

✓

AI soli effetti della corresponsione delle maggiorazioni di cui al presente articolo è considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre i limiti di 8 o 9 ore giornaliere rispettivamente per orari ripartiti in 6 o 5 giorni settimanali.

Per lavoro notturno si intende quello prestato dalle ore 22 alle ore 6.

Nel caso in cui l'operario che effettua il lavoro notturno presta la prestazione oltre le 8 ore consecutive (ad eccezione dell'ultimo comma dell'art. 2) le ore di lavoro successive alle ore 6 antimeridiane saranno retribuite come straordinario notturno (maggiorazione del 50%).

Per lavoro festivo si intende quello prestato nei giorni destinati al riposo settimanale normale e compensativo.

Il lavoro straordinario notturno e festivo dovrà essere retribuito con le seguenti maggiorazioni da calcolarsi sulla paga di fatto percepita.

TABELLA DELLE MAGGIORAZIONI

1) Lavoro straordinario diurno	45%
2) Lavoro festivo (domenica e giorno di riposo compensativo)	50%
3) Lavoro straordinario festivo (oltre le 8 ore)	55%
4) Lavoro eseguito nelle festività nazionali e infrasettimanali	50%
5) Lavoro notturno dalle 22 alle 6 non compreso in turni	35%
6) Lavoro straordinario notturno	50%
7) Lavoro notturno festivo	50%
8) Lavoro notturno a turni	20%

Le suddette percentuali di maggiorazione saranno calcolate sulla paga di fatto percepita.

Le dette percentuali di maggiorazione non sono cumulabili, la maggiore assorbe la minore.

ART. 4 - GIORNI FESTIVI - INFRASETTIMANALI E NAZIONALI

Sono considerati giorni festivi:

- Le domeniche e le giornate di riposo compensativo;
- Le festività dei:

- 1) 25 Aprile (Anniversario della liberazione);
- 2) 1° Maggio (festa del lavoro);
- 3) 2 Giugno (Fondazione della Repubblica);
- 4) 4 Novembre (giorno dell'Unità Nazionale);

c) Le seguenti festività infrasettimanali:

- 1) Capodanno (1° Gennaio);
- 2) Epifania (6 Gennaio);
- 3) S. Giuseppe (19 Marzo);
- 4) Lunedì di Pasqua (Festa mobile);
- 5) Ascensione (Festa mobile);
- 6) Corpus Domini (Festa mobile);
- 7) Ss. Pietro e Paolo (29 Giugno);
- 8) Assunzione (15 Agosto);
- 9) Ognissanti (1° Novembre)
- 10) Immacolata Concezione (8 Dicembre);
- 11) Santo Natale (25 Dicembre);
- 12) Santo Stefano (26 Dicembre);
- 13) Santo Patrono della località ove ha sede lo stabilimento.

Le festività sopraesposte saranno retribuite con la paga globale di fatto nella misura di 8 ore giornaliere.

Nei casi di assenza dal lavoro dovuta a malattia ed infortunio, l'Azienda intengerà il trattamento corrispettivo dagli Istituti assistenziali al fine a raggiungere il trattamento previsto dal capo precedente.

ART. 5 - GRATIFICA NATALIZIA

In occasione del Santo Natale, gli operai dipendente avranno diritto alla corrispondenza di una Gratifica di aumento pari a 200 ore di retribuzione globale di fatto percepita da pagarsi qualche giorno prima della ricorrenza.

ART. 6 - LE RIE

L'operario ha diritto, per ogni anno ad un periodo di ferie retribuite con la retribuzione globale di fatto percepita nella misura di:

- = 15 giorni (120 ore dal 1° al 3° anno compiuto);
- = 16 giorni (144 ore) dal 4° al 10° anno compiuto;
- = 19 giorni (152 ore) dall'11° al 15° anno compiuto;
- = 21 giorni (168 ore) oltre il 15° anno compiuto.

All'operario che non ha acquisito il diritto all'intero periodo delle ferie per non avere ancora naturato una annidità di servizio di almeno 12 mesi consecutivi presso l'Azienda e in caso di cessazione del rapporto di lavoro, spettano tanti dodicenni pari ai mesi di servizio prestati.

/

La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata a questi effetti come mese intero.

Il periodo di preavviso non potrà essere considerato come periodo di ferie.

ART. 7 - INDEMNITÀ DI ANZIANITÀ IN CASO DI LICENZIAMENTO E DIMISSIONI

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro per licenziamento e per dimissioni, il lavoratore avrà diritto ad una indemnità, ragguagliata alla retribuzione globale di fatto, nelle seguenti misure:

- Giorni 6 (48 ore) per il 1° anno di anzianità compiuto;
- Giorni 7 (56 ore) dal 2° al 4° anno di anzianità compiuto;
- Giorni 10 (80 ore) dal 5° al 10° anno di anzianità compiuto;
- Giorni 13 (104 ore) dal 11° al 15° anno di anzianità compiuto;
- Giorni 17 (136 ore) oltre il 15° anno di anzianità compiuto.

L'indennità di licenziamento è frazionabile a mese.

ART. 8 - INDEMNITÀ DI MESSA

Ogni lavoratore ha diritto alla indemnità giornaliera di messa stabilita in L. 50 più L. 10 di caro-pane.

ART. 9 - CONGEDO MATRIMONIALE

In caso di matrimonio, compete a ciascun lavoratore un congedo matrimoniale di giorni 15 (120 ore) retribuiti con la paga globale di fatto.

ART. 10 - PREMIO SPECIALE

In sostituzione del premio speciale di 175 ore annue previsto dall'art. 2 parte comune del CCNL 1.1.1969, per i lavoratori dipendenti dall'Industria delle Conserve Animali, sarà corrisposta ai lavoratori una quota oraria dell'importo risultante dalla allegata tabella. La percentuale oraria di cui sopra è stata identificata nel 7,00% da calcolare su paga base + Contingenza + Premio di produzione + Eventuali scatti di anzianità.

La suddetta percentuale formerà parte integrante della paga oraria percepita dal lavoratore e sarà quindi corrisposta su tutti gli istituti contrattuali.

ART. 11 - AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITÀ

Agli operai, per ogni biennio di anzianità di servizio prestato, dopo il compimento del 20° anno di età presso la stessa azienda e nella medesima categoria di appartenenza, avranno diritto indipendentemente da

qualsiasi aumento di merito ad una maggiorazione del 3% della paga minima tabellare oraria della categoria di appartenenza nonché della indennità di contingenza in vigore al momento della maturazione dello scatto.

Al fine del computo degli aumenti periodici si considera un massimo di 3 bienni per ogni categoria.

Gli aumenti periodici non potranno comunque essere assorbiti da precedenti e successivi aumenti di merito, né gli aumenti di merito potranno essere assorbiti dagli aumenti periodici maturati e da natura re.

Il ricalcolo degli aumenti periodici per quanto attiene le variazioni della indennità di contingenza si effettuerà 2 volte all'anno (1° Febbraio e 1° Agosto).

In caso di passaggio degli operai a categorie superiori, la cifra corrispondente agli aumenti periodici già maturati sarà riportata nella misura del 50% in aggiunta alla nuova retribuzione e l'anzianità, ai fini degli aumenti periodici, nonché il numero di questi ultimi, decuteranno nuovamente a partire dal giorno di assegnazione alla nuova categoria.

L'anzianità utile ai fini della maturazione del primo scatto decorre dal 1° Maggio 1969.

ART. 12 - DECLARATORI OPERAI

1^o CATEGORIA - Sono coloro che compiono lavori di particolare rilievo, delicatezza ed importanza, la cui esecuzione richiede specifiche capacità tecnico-pratiche, conseguite con adeguato tirocinio.

2^o CATEGORIA - Sono coloro che compiono lavori ed operazioni che non richiedono specifiche capacità tecniche ma che possono richiedere solo semplici attitudini fisiche indipendentemente da adeguato tirocinio.

3^o CATEGORIA - Sono coloro che compiono lavori ed operazioni che non richiedono specifiche capacità tecniche ma che possono richiedere anche solo semplici attitudini fisiche, indipendentemente da adeguato tirocinio.

4^o CATEGORIA - Sono coloro che eseguono lavori semplici e leggeri e per abilitarsi ai quali non occorre tirocinio.

Le parti, in considerazione del tipo di lavoro al quale sono adibiti gli operai di prima assunzione concordano che il lavoratore interessato acquisisce il diritto all'inquadramento in 3^o categoria dopo 6 mesi di permanenza nella 4^o categoria.

ART. 13 - APPRENDISTATO

E' apprendista colui che viene assunto in età fra i 15 e i 18 anni, per acquistare la capacità necessaria per diventare operaio di 2^a Categoria E' consentita l'assunzione di tale personale come apprendista fino ad una età massima di anni 20.

La durata del periodo di apprendistato non può essere superiore a 3 anni. Per gli apprendisti che abbiano già effettuato un periodo di apprendistato presso altre aziende con lavorazioni similari, il periodo verrà computato ai fini della durata dell'apprendistato stesso, sempre che non sia intercorsa una interruzione superiore a 12 mesi.

ART. 14 - RETRIBUZIONE DELL'APPRENDISTA

L'apprendista sarà retribuito nel modo seguente:

- 1° anno salario orario del manovale comune di pari età;
- 2° anno salario orario dell'operaio di 4^a cat. di pari età;
- 3° anno salario orario dell'operaio di 3^a cat. di pari età.

Al termine dei 3 anni l'apprendista sarà inquadrato in 2^a Categoria - operaio qualificato.

ART. 15 - MANSIONI SUPERIORI

L'apprendista e gli operai che di fatto svolgono mansioni rientranti nelle categorie superiori dovranno essere retribuiti con lo stesso salario spettante a quest'ultima categoria.

Trascorse il periodo di 2 mesi nel disimpegno di mansioni inerenti la categoria superiore, i lavoratori avranno senz'altro diritto, a tutti gli effetti, al passaggio di categoria.

ART. 16 - MINIMI SALARIALI

I minimi salariali orari sono quelli riportati nelle tabelle allegate e sono parte integrante dell'accordo.

ART. 17 - INDENNITÀ DI CONTINGENZA

Ai minimi di cui sopra verrà aggiunta la indennità di contingenza seguendo il seguente criterio di calcolo:

$$\frac{\text{valore orario} \times \text{ore 48}}{42 \text{ orario contrattuale}}$$

ART. 18 - PREMIO DI PRODUZIONE

Il valore orario del premio di produzione viene stabilito in L. 50 (cinquanta) per tutte le categorie.

Tale premio verrà corrisposto su tutti gli istituti contrattuali.

/

ART. 19 - CORRESPONDENCIA DELLA CARENZA PER MALATTIA E INFORTUNIO NON SUL LAVORO

Nel caso di malattia ed infortunio non sul lavoro di una durata superiore ai 14 giorni lavorativi, le aziende corrisponderanno ai lavoratori non in prova, le tre giornate di carenza secondo le norme dell'INAM.

ART. 20 - INFORTUNIO SUL LAVORO

In caso di infortunio sul lavoro verrà corrisposta agli operai una integrazione della indennità erogata dagli istituti assicuratori nei seguenti limiti:

- Dall'8° al 91° giorno 20% della retribuzione presa a base dall'Istituto assicuratore;
- Dal 91° in poi 25% della retribuzione presa a base dall'Istituto assicuratore.

In ogni caso la integrazione non potrà superare con la indennità erogata dall'Istituto assicuratore il 100% del salario giornaliero.

ART. 21 - TRATTENUTA DEI CONTRIBUTI SINDACALI

Le Aziende nell'effettuare il pagamento della retribuzione opereranno la trattenuta dei contributi sindacali nella misura dell'1% del salario netto, compresa la 13A mensilità, a tutti i dipendenti. Gli importi così trattenuti verranno versati sul conto corrente intestato alla FULPIA - CISL di Modena n. [redatto] del Banco S. Geminiano e S. Prospero per conto delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente contratto. La trattenuta di cui sopra non verranno effettuate ai dipendenti che ne facessero richiesta in tal senso.

ART. 22 - CONTROVERSIE INDIVIDUALI E COLLETTIVE

In caso di contestazione tra datore di lavoro e lavoratori, in dipendenza del rapporto di lavoro, qualora le parti non raggiungessero l'accordo, la controversia individuale dovrà essere demandata alle rispettive Organizzazioni Sindacali per il tentativo di amichevole concorrenza.

In caso di mancato accordo, prima di adire le vie legali, la controversia dovrà essere trasferita all'U.P.L.M.O. per un ulteriore esperimento conciliatorio.

Le controversie collettive che dovessero sorgere per l'applicazione del presente accordo, saranno esaminate dall'Organizzazione Sindacale, per un loro sollecito amichevole concorrenza.

ART. 23 - DICHIARAZIONE

Il presente accordo entra in vigore il 1° Maggio 1971 e scadrà senza obbligo alcuno di disdetta il 31 Marzo 1972.

ART. 24 - CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE

Le parti con il presente contratto hanno inteso costituire le condizioni più favorevoli attualmente in atto nelle varie aziende in ordine ai problemi contemplati negli articoli precedenti.

Per quanto non qui espressamente dichiarato si fa riferimento alle norme previste dal Contratto Nazionale 1.1.1969 valevole per i lavoratori dipendenti dalle aziende esercenti l'industria delle Conserve Animali.

Archivio Storico Cisl Emilia Centrale
Portaledellacontrazione.it



TABELLA SALARIALE ORARIA A VALERE DAL 1° MAGGIO 1971 PER LE CATEGORIE OPERAIE DELLE AZIENDE
 ARTIGIANE ESERCENTI "SALATURA E STAGIONATURA PROSCIUTTI E PICCOLI MACELLI" - Contingenza
 1° Febbraio 1971 -

* * * * *

	1	2	3	4	5	6
<u>1^ CATEGORIA</u>						
Superiori 18 anni	588.70	51.28	50.00	689.98	48.30	738.28
Dai 16 ai 18 anni	537.60	44.14	50.00	631.74	44.22	675.96
<u>2^ CATEGORIA</u>						
Superiori 18 anni	526.80	45.25	50.00	622.65	43.59	666.24
Dai 16 ai 18 anni	480.25	39.07	50.00	569.32	39.85	609.17
Inferiori 16 anni	433.65	32.28	50.00	515.93	36.12	552.05
<u>3^ CATEGORIA</u>						
Superiori 18 anni	496.60	43.14	50.00	589.74	41.28	631.02
Dai 16 ai 18 anni	447.40	34.78	50.00	532.18	37.25	569.43
Inferiori 16 anni	408.50	30.42	50.00	488.92	34.22	523.14
<u>4^ CATEGORIA</u>						
Superiori 18 anni	477.60	41.42	50.00	569.02	39.93	608.85
Dai 16 ai 18 anni	428.65	33.42	50.00	512.07	35.84	547.91
Inferiori 16 anni	389.30	29.92	50.00	469.22	32.85	502.07

- NOTE - 1) Minimo contrattuale;
 2) Contingenza 1.2.71 ripartita a 42 ore;
 3) Premio di produzione;
 4) 1° totale orario
 5) 7% premio speciale;
 6) Paga globale di fatto.